

Con **Sentenza n.37503** di **settembre 2019**, la **Seconda sezione** della **Corte di Cassazione** chiarisce che *l'auto-riciclaggio può coesistere con la bancarotta*. Il caso riguarda un'accusa di *bancarotta compiuta attraverso attività di distrazione realizzate a mezzo contratto di affitto di azienda prima e con un atto di trasferimento successivo*. *L'auto-riciclaggio, invece, si concretizza impiegando il complesso aziendale sottratto, in modo tale da nascondere la provenienza illecita dello stesso, senza che questo coincida con il reato presupposto di bancarotta per distrazione*.

La **Cassazione** sottolinea come *l'obiettivo dell'introduzione del reato di auto-riciclaggio sia stato quello di congelare ogni utilità economica che deriva dal reato, impedendo che i beni possano essere in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico, valutando natura specifica di beni e/o utilità e valutandone la portata dinamica*.

Di fatto viene precisato che *se il trasferimento riguarda beni statici (come anche il denaro), la condotta con la quale la somma è stata realizzata non è idonea a configurare il reato di auto-riciclaggio - Cassazione n.8851/2019* versamento del profitto di un furto su conto corrente /carta prepagata intestati allo stesso autore del reato presupposto. Ndr. - *diversamente da quando il bene realizzato, per le sue caratteristiche dinamiche, è idoneo a procurarne l'impiego in attività economiche o finanziarie*.

Questo è il caso, appunto, della distrazione di azienda che, se fosse limitata solo a questo aspetto, non dà luogo al reato di auto-riciclaggio; ma qualora alla distrazione segue la gestione della stessa, con relativo esercizio di attività imprenditoriale, allora ne consegue anche il reato di auto-riciclaggio.